

# **TI\_GERICHTE 14.2024.37 vom 24. Juni 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-06-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2024.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.37)

FR: TI\_GERICHTE 14.2024.37 du 24 juin 2024

IT: TI\_GERICHTE 14.2024.37 del 24 giugno 2024

## **Regeste**

Rifiuto di sequestro. (In)verosimile esistenza in Svizzera di beni appartenenti al debitore

## **Erwägungen**

### **E. 2**

In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l'importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell'istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l'effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; citata 14.2020.137 consid. 2, e sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5).

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l'istanza di sequestro poiché ha giudicato inadempito sia il presupposto della (verosimile) esistenza di un credito nei confronti del debitore, sia quello della (verosimile) esistenza di suoi beni in Svizzera. A proposito di quest'ultimo, ha infatti rilevato che la RE 1 aveva sì menzionato l'esistenza di un conto bancario intestato alla CO 1 presso PI 1, ma senza produrre un riscontro oggettivo.

### **E. 4**

Circa il (secondo) presupposto testé menzionato, nel reclamo la RE 1 ritiene incomprensibile “come il Pretore possa mettere in dubbio l'esistenza del conto [...] , questo era espressa-mente utilizzato per i pagamenti delle fatture [...] . Il fatto di indicare in maniera precisa il numero di conto corrente non può certo essere ritenuto o non sufficiente a corroborare l'esistenza dello stesso”. Chie de pertanto l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento dell'istanza di sequestro.

### **E. 4.1**

Sennonché, così facendo, la reclamante dimentica che l'esistenza dei tre presupposti del sequestro – tra cui quello dell'esistenza in Svizzera di beni del debitore (art. 271 cpv. 1 n. 3 LEF) – dev'essere resa (almeno) verosimile dal creditore che intende ottenere il provvedimento supercautelare (art. 272 cpv. 1 LEF) mediante la produzione d'indizi oggettivi, di norma documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639), sufficienti a costituire un "inizio di prova" (sopra consid. 2). Non gli basta dunque limitarsi a "indicare in maniera precisa" uno o più beni del debitore, poiché con l'esigenza di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei beni da sequestrare il legislatore ha voluto ostacolare "gli infondati sequestri generici e investigativi" (FF 1991 I 119 ad 208.2), ovvero l'uso dell'istituto del sequestro per pescare alla cieca informazioni su ipotetici beni del debitore di cui il creditore non ha già conoscenza (una sorta di fishing expedition). Per evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi (cosiddetti "Sucharreste") di conti bancari, la giurisprudenza esige quindi dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l'esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (sentenza della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7 con rinvii).

#### **E. 4.2**

Nella fattispecie la reclamante avrebbe quindi dovuto produrre, già in prima sede – ad esempio – un estratto del proprio conto (o di un terzo) indicante un bonifico eseguito dalla CO 1 con l'asserita relazione bancaria presso PI 1 per pagare fatture a suo carico oppure una fattura emessa dalla CO 1 con l'indicazione del conto sul quale pagarla. Siccome la reclamante non ha prodotto alcun documento al riguardo, la decisione impugnata risulta corretta laddove il Pretore ha ritenuto inadempito il terzo presupposto necessario all'ammissione dell'istanza di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF). Il reclamo va di conseguenza respinto senza necessità di esaminare la censura concernente il primo presupposto (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Ciò non impedisce alla RE 1 di presentare, se del caso, una nuova istanza di sequestro corredata con i documenti idonei a rendere verosimili i tre presupposti dell'art. 272 LEF.

#### **E. 5**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

#### **E. 6**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 297'391.79, pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei beni da sequestrare, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

#### **E. 7**

Per garantire l'effetto sorpresa, la presente decisione non viene notificata alla controparte. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione alla RE 1, c/o \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici  
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.